

**COMUNE DI SERVIGLIANO
(PROVINCIA DI FERMO)**



**REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
_____ del _____**

SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 1 – Principi, finalità, competenze

1. Il presente Regolamento disciplina la pratica dell'autocompostaggio quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito.
2. Il Comune di Servigliano, nell'ambito delle iniziative e misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio, alla riduzione complessiva della produzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, incentiva la pratica dell'autocompostaggio al fine di:
 - ridurre, nel proprio territorio, i quantitativi di rifiuti da raccogliere, trasportare e conferire agli impianti di trattamento, con conseguenti benefici ambientali ed economici;
 - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso l'utilizzo di sostanze naturali derivate dalla decomposizione aerobica degli scarti organici, riducendo contestualmente il fabbisogno di concimi derivanti da processi di sintesi.
3. Il Comune partecipa obbligatoriamente, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO5 - Fermo, di seguito denominata ATA Rifiuti, istituita dalla suddetta L.R. al fine di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani; pertanto, il Comune e l'ATA Rifiuti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione rifiuti e di raccolta differenziata.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. e), si definisce *autocompostaggio*: “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”.
2. Si definisce *Peso del compostaggio* (Pc) il quantitativo in peso degli scarti organici avviati ad autocompostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita dalla DGR 124/2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.
3. Si definisce *utenza accreditata* l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio.
4. Si definisce *Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio* un soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.
5. Si definisce *Consulente domiciliare del compostaggio* un soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

Art. 3 - Requisiti e obblighi per la conduzione dell'autocompostaggio

1. I soggetti destinatari del presente Regolamento sono tutti gli utenti che siano iscritti o abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo per il tributo comunale sui rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avviare la pratica dell'autocompostaggio devono possedere, al

momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

- disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, nelle immediate vicinanze e comunque all'interno del territorio del Comune di Servigliano, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
- accedere in maniera costante, abituatoria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
- consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o degli incaricati dell'ATA Rifiuti o del Gestore del servizio di igiene urbana;
- disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 15 mq nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento) e di un'area minima di 400 mq nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento).

Art. 4 - Scelta del luogo e della metodologia di compostaggio

1. Il soggetto che intende aderire alla pratica del compostaggio ha l'obbligo di eseguire la pratica in oggetto solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".
2. Lo stesso soggetto si impegna a rispettare le disposizioni richiamate e, limitatamente agli scopi della propria attività di compostaggio e per i fini del presente Regolamento, a non causare molestie al vicinato sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di potenziali contestazioni tra confinanti.
3. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa dei rifiuti, l'autocompostaggio deve essere effettuato attraverso le seguenti metodologie:
 - a. **composter di tipo "commerciale"** ossia un contenitore areato dotato di coperchio in sommità, dove inserire il materiale, e di uno sportello inferiore per il ritiro del compost maturo;
 - b. **cassa di compostaggio o composter "fai da te"**, ossia un contenitore coperto realizzato in modo da permettere facile areazione e rivoltamento del materiale;
 - c. **buca, cumulo, concimaia**, ossia massa di compostaggio senza copertura.

Metodologia a) e b): La compostiera, che sia **commerciale** o **artigianale** è un contenitore chiuso atto a ospitare il cumulo degli scarti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare e alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio. Per un corretto funzionamento è indispensabile una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto.

Metodologia c): Il cumulo aperto è un semplice sistema di compostaggio che consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'areaggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1 mt come base e 1 mt come altezza in quanto tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica. Il **cumulo in buca** consiste nel riporre il rifiuto organico in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base, foderando le pareti con bancali in legno oppure utilizzando frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-

sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Con riferimento all'autocompostaggio svolto con le metodologie a) e b) descritte al precedente comma 3, la volumetria minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:
 - 35 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
5. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato tra i suddetti, posizionare la struttura di compostaggio su suolo naturale, al fine di garantire il corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.
6. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa (art. 4, comma 3, punti "a" e "b") dovrà essere posizionato ad almeno 3 metri dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno (art. 4, comma 3, punto c) la distanza minima è di 10 mt dal confine con l'altrui proprietà. Tali distanze potranno essere derogate in conseguenza di accordi fra i confinanti che dovranno essere espressamente comunicati.
7. Il soggetto compostatore ha l'obbligo di eseguire la pratica dell'autocompostaggio in modo continuativo durante l'anno.
8. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
 - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
 - il cumulo non deve infastidire i confinanti, ricordando che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
 - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

Art. 5 - Modalità di trattamento degli scarti compostabili

1. Al fine di un corretto sviluppo del processo di compostaggio, è necessario:
 - miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno attraverso l'aerazione della struttura di compostaggio e il rivoltamento periodico del materiale inserito;
 - raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
 - controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost, anche allo scopo del successivo utilizzo a fini agronomici dello stesso.
2. Sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
 - pane raffermo, gusci d'uova, fondi di caffè e filtri di tè, camomilla e tisane;
 - fazzoletti e salviette di carta, carta non stampata e non spessa;

- avanzi di cibo in piccole quantità; in particolare avanzi di carne e pesce possono essere inseriti nel limite in cui non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di animali e/o cattivi odori;
 - piante e fiori appassiti, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature. Le foglie di piante molto resistenti alla degradazione (magnolie, noce, quercia, aghi di pino, lauroceraso, etc..) possono essere inserite solamente in quantità limitate;
 - trucioli, segatura e cenere da legna in piccole quantità in cumuli e buche, mentre sono da evitare nelle compostiere di tipo a e b (chiusa, sia commerciali che fai da te).
3. È vietato inserire nella struttura di compostaggio:
- vetro, ceramiche, plastiche, metalli;
 - tessuti;
 - carta stampata;
 - legno verniciato;
 - olio di frittura;
 - sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;
 - farmaci.
4. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il composto più omogeneo.
5. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni merceologiche.
6. È vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio.

Art. 6 - Iter procedurale

1. L'adesione all'autocompostaggio è su base volontaria. Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Comune utilizzando i relativi modelli allegati al presente Regolamento (Allegati A e B) e disponibile sul sito istituzionale del Comune.
2. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.
3. Nel caso in cui siano disponibili compostiere fornite dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o da altri Enti promotori per le utenze domestiche che ne vogliano fare richiesta, queste saranno concesse, una volta presentata l'istanza da parte del richiedente (Allegato A), attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito. In questo caso:
 - spetta una sola compostiera per utenza domestica. Eventuali richieste di compostiere aggiuntive per la stessa utenza saranno valutate dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - l'affidamento della compostiera in comodato d'uso potrà essere revocato per cause inerenti l'utilizzo non conforme e per irregolarità del processo di compostaggio determinate da un'errata prassi dell'utente, per il venire meno delle condizioni richieste oppure per inconvenienti igienici determinati da scarsa o errata manutenzione;
 - è vietato utilizzare le compostiere per scopi diversi dal compostaggio, pena la richiesta di

restituzione delle stesse con conseguente immediata revoca della riduzione del tributo TARI ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento;

4. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il richiedente di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Art. 7 - Albo compostatori

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'“*Albo dei Compostatori*”, di seguito “Albo”, che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.
2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:
 - **Sezione A:** utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - **Sezione B:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con una compostiera commerciale di proprietà;
 - **Sezione C:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con altre tecniche, quali buca, cumulo, cassa di compostaggio.

Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori in conformità al vigente regolamento comunale e già censite negli elenchi comunali e dell'ATA Rifiuti alla data di approvazione del presente regolamento, sono iscritte automaticamente all'Albo. Il Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo.

3. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo dell'autocompostaggio nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.
4. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. 10 e 11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).
5. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

Art. 8 - Riduzione tariffaria

1. Il Comune incentiva la prassi dell'autocompostaggio mediante l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze accreditate.
2. La riduzione è fissata nella misura stabilita dal vigente regolamento comunale.
3. Tale riduzione sarà applicata dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo. Con le stesse modalità cessa la riduzione tariffaria in caso di comunicazione di cessazione da parte dell'utente o in caso di rinuncia ai sensi del successivo comma 4.
4. Qualora, a seguito di apposito controllo da parte dei soggetti incaricati dal Comune, venga constatata la non conformità della pratica o l'impossibilità di effettuazione della verifica, si configurerà, nei confronti dell'utente registrato, la violazione al Regolamento, con conseguente cancellazione dall'Albo e revoca dei

relativi benefici.

5. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di autocompostaggio, sarà necessaria una nuova istanza di adesione che non potrà essere presentata prima dell'anno solare successivo alla cessazione o alla rinuncia.

Art. 9 - Formazione e informazione

1. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, il Comune organizza periodicamente attività formative e informative sulla conduzione della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
 - modalità di partecipazione all'autocompostaggio;
 - entità dello sconto tariffario;
 - contenuti del presente Regolamento;
 - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
 - tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
 - attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati.

Art. 10 - Attività di consulenza, monitoraggio e controllo

1. La competenza alle verifiche e controlli sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale, al personale dell'ufficio ambiente e a eventuali incaricati dall'Amministrazione, anche avvalendosi di operatori dell'ATA Rifiuti.
2. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).
3. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune individua uno o più "Operatori incaricati al controllo del compostaggio".
4. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, il Comune può avvalersi dei suddetti Operatori incaricati al controllo o individuare uno o più soggetti volontari denominati "Consulenti domiciliari del compostaggio".
5. Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
 - generalità sul processo di compostaggio;
 - vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
 - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
 - tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
 - tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
 - eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
 - regolamentazione comunale della pratica dell'autocompostaggio.

6. Il comune può avvalersi dell'ATA Rifiuti per l'organizzazione e la somministrazione dei corsi abilitanti di cui al comma 5.
7. In alternativa, il Comune può avvalersi di operatori qualificati dell'ATA Rifiuti per effettuare annualmente le attività di controllo, verifica e supporto informativo sul 5% del totale delle utenze che dichiarino di praticare l'autosmaltimento dei propri scarti organici.
8. Il Comune può disporre in qualsiasi momento le verifiche presso le utenze iscritte all'Albo con rilascio di copia dell'apposito modulo di controllo (ALLEGATO C) compilato e firmato, a riprova dell'avvenuto controllo e degli esiti dello stesso.
9. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale del Comune, o appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo (ALLEGATO C), a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso.
10. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
 - impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
 - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.
11. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

Art. 11 - Cessazione del compostaggio

1. Nel caso in cui l'utente iscritto non voglia più effettuare il compostaggio o venissero meno le condizioni per praticare l'autosmaltimento degli scarti organici (ad esempio indisponibilità dell'area verde o altro), l'utente è tenuto a comunicare la cessazione della pratica dell'autocompostaggio agli uffici competenti del Comune, attraverso l'apposito modulo (ALLEGATO D) disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 12 - Compostaggio nelle zone non servite dalla raccolta domiciliare e/o stradale dei rifiuti organici

1. La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani è attiva sul tutto il territorio comunale. Qualora la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, per future modificazioni, non dovesse essere estesa a tutto il territorio comunale, nelle aree in cui la raccolta della frazione organica non verrà effettuata il cittadino sarà tenuto, ai sensi del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani" o altro atto avente il medesimo valore, ad effettuare l'autosmaltimento dei propri scarti organici in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento, e pertanto è registrato all'Albo senza necessità di avviare la relativa istanza di richiesta.

Art. 13 - Compostaggio non domestico

1. Le utenze non domestiche legate ad attività di ristorazione o somministrazione cibi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende agrituristiche, ristoranti, trattorie, ecc., subordinatamente all'assimilazione da parte del Comune, potranno attivare la pratica dell'autocompostaggio nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui al presente Regolamento.
2. Alle utenze non domestiche che operano nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e che abbiano avviato la pratica dell'autocompostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose viene obbligatoriamente applicata la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 37, co. 1) della L. 221/2015.
3. Per le utenze non domestiche assimilate la riduzione tariffaria viene applicata nelle modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento.
4. È da intendere compostaggio non domestico la eventuale attività di compostaggio, anche ai fini didattici, svolta da istituti scolastici di ogni ordine e grado.
5. È facoltà del Comune applicare la riduzione tariffaria alle utenze non domestiche diverse da quelle di cui al precedente co. 2, al fine di poterle inserire nel conteggio del **Pc**, come richiesto dalla DGR 124/2017;

Art. 14 - Compostaggio in comunione

1. Fino a un massimo di tre famiglie è possibile praticare il **compostaggio in comunione**, qualora le loro pertinenze siano contigue, alimentando e gestendo uno stesso cumulo nel rispetto del presente Regolamento.
2. Ciascuna utenza partecipante al compostaggio in comunione di cui al comma precedente è iscritta all'Albo e ha diritto alla conseguente riduzione tariffaria.

Art. 15 – Attività relative agli adempimenti in materia di compostaggio che il Comune può effettuare tramite l'ATA Rifiuti:

1. Il Comune può avvalersi dell'ATA Rifiuti per l'adempimento delle seguenti attività previste dal presente Regolamento:
 - raccolta delle istanze di adesione e/o di cessazione della pratica dell'autocompostaggio e relativa registrazione all'Albo (vedi art. 6, comma 1 e art. 11 comma 1);
 - organizzazione corsi qualificati abilitanti per Operatori incaricati al controllo del compostaggio e Consulenti domiciliari del compostaggio (vedi art. 10, comma 6);
 - monitoraggio e verifica sul 5% delle utenze iscritte all'Albo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del presente Regolamento, tramite Operatori qualificati appositamente incaricati (vedi art. 10, comma 7) e successiva registrazione dell'esito delle suddette verifiche nell'Albo;
 - promozione e diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, anche attraverso l'organizzazione periodica di attività formative e informative.

Art. 16 – Documentazione

Il Comune conserva ogni documentazione di riferimento relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'attività dell'autocompostaggio.

Art. 17 – Funzionario responsabile

Al Funzionario responsabile del Servizio sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione. La responsabilità e i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 18 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune.

Art. 19 – Modifiche al presente Regolamento

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento in base a sopraggiunte variazioni e/o necessità e/o normative.

Allegati

- Allegato A: “Richiesta di adesione all'autocompostaggio per utenze domestiche, relativa riduzione tari e/o eventuale assegnazione compostiera”
- Allegato B: “Richiesta di adesione all'autocompostaggio und e relativa riduzione TARI”
- Allegato C: “Check list per visita ispettiva”
- Allegato D: “Autodichiarazione rinuncia pratica autocompostaggio per utenze domestiche e non domestiche